

# Ordinanza sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras)

**Modifica del 20 aprile 2011**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 maggio 2006<sup>1</sup> sulla trasparenza è modificata come segue:

*Art. 12a* Domande di mediazione che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso  
(art. 10 cpv. 4 lett. c, 13 e 14 LTras)

<sup>1</sup> Una domanda di mediazione richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell'Incaricato in particolare se:

- a. riguarda documenti particolarmente numerosi o complessi;
- b. solleva questioni giuridiche, tecniche o politiche particolarmente ardue.

<sup>2</sup> Se una domanda di mediazione richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell'Incaricato, questi può concedere una proroga ragionevole per portare a termine la mediazione o per emanare la raccomandazione.

*Art. 12b* Obbligo di collaborare alla procedura di mediazione  
(art. 13 e 20 LTras)

<sup>1</sup> Non appena è stata presentata una domanda di mediazione, l'Incaricato ne informa l'autorità e le impartisce un termine per:

- a. completare, se necessario, la motivazione della sua presa di posizione;
- b. trasmettergli i documenti necessari;
- c. comunicargli il nome della persona che la rappresenta nella mediazione.

<sup>2</sup> Le parti sono tenute a:

- a. contribuire al rispetto del termine entro cui deve svolgersi la mediazione;
- b. collaborare alla ricerca di un accordo;
- c. partecipare alla mediazione; l'autorità partecipa per il tramite della persona autorizzata a rappresentarla.

<sup>3</sup> Se il richiedente non partecipa alla mediazione, la domanda è considerata ritirata e la pratica è stralciata dal ruolo.

<sup>1</sup> RS 152.31

<sup>4</sup> Se le parti rifiutano di partecipare alla ricerca di un accordo o se ritardano la procedura di mediazione in modo abusivo, l'Incaricato può constatare l'insuccesso della mediazione.

*Art. 13a*            Informazione dell'Incaricato da parte dell'autorità  
(art. 15 e 16 LTras)

Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale trasmettono inoltre all'Incaricato una copia della propria decisione ed eventuali decisioni delle autorità di ricorso.

*Art. 22a*            Disposizione transitoria della modifica del 20 aprile 2011

Alle domande di mediazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011

20 aprile 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova